

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2336

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAZARIO PAGANO

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

*Presentata il 1° aprile 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi decenni, la rappresentanza di interessi ha acquisito un ruolo sempre più rilevante nelle dinamiche politiche ed economiche, sia a livello nazionale che internazionale. Il crescente coinvolgimento di gruppi di pressione, associazioni di categoria, imprese e organizzazioni non governative nel processo decisionale pubblico ha reso necessaria una regolamentazione chiara ed efficace dell'attività di rappresentanza di interessi. Nella corrente legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha svolto un'indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi, conclusa con l'approvazione all'unanimità del documento conclusivo. Come richiamato nel programma, l'indagine conoscitiva aveva lo scopo, dopo ripetute iniziative parlamentari in materia, nonché a seguito della raccomandazione di rafforzare le norme applicabili alle relazioni dei parlamentari con i rappresentanti di inte-

ressi rivolta all'Italia da parte del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa nel giugno 2022, di giungere alla stesura di un documento conclusivo che potesse essere prodromico alla presentazione di una proposta di legge in materia. La presente proposta di legge sulla rappresentanza di interessi è volta a disciplinare le modalità di interazione tra i rappresentanti di interessi e le istituzioni pubbliche, stabilendo norme e principi per garantire la trasparenza, la tracciabilità e l'accessibilità delle attività di rappresentanza di interessi. Attraverso l'istituzione di un registro pubblico dei rappresentanti di interessi, l'imposizione di obblighi di rendicontazione e la definizione di regole di condotta specifiche, si intende così promuovere la partecipazione responsabile e informata alla vita politica ed economica del Paese. In questo senso, l'esito dell'indagine conoscitiva ha evidenziato, da un lato, la funzione della rappresentanza di interessi

quale elemento del più generale sistema della partecipazione al processo democratico di decisione politica, assicurando e tutelando l'eguaglianza, il pluralismo e la valorizzazione delle competenze tecniche e, dall'altro lato, la necessità di evitare, anche tramite il rafforzamento degli strumenti finalizzati ad acquisire valutazioni di impatto economico, amministrativo e politico della decisione pubblica in un'ottica di efficacia e di migliore qualità della legislazione, che la decisione politica sia formata sulla base di interessi settoriali non trasparenti. È condivisa da tutte le forze politiche la necessità di una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi in considerazione del fatto che si tratta di un tema di particolare complessità per le democrazie contemporanee, nella cui disciplina è necessario procedere al delicato bilanciamento tra interessi assai diversi. Nelle democrazie avanzate il punto di equilibrio tra queste diverse esigenze è individuato nell'adozione di procedure trasparenti e regolate che rendano chiaro l'apporto dei diversi gruppi di interesse. Partendo da tale presupposto, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della citata indagine conoscitiva è stato sottolineato che l'attività di rappresentanza di interessi, oltre che lecita, è utile per il decisore pubblico, in quanto consente di acquisire informazioni tecniche, altrimenti difficilmente comprensibili, nonché di prevenire impatti economicamente e socialmente insostenibili delle decisioni che si vogliono adottare: in tal modo il decisore pubblico è nelle condizioni di una legislazione di qualità, anche attraverso le competenze di coloro che, come attività professionale, portano all'attenzione di chi poi deve decidere l'interesse o gli interessi coinvolti, di varia natura, non necessariamente economica. In particolare, è stato evidenziato che i gruppi di pressione sono un elemento indefettibile del sistema democratico, in quanto coadiuvano le istituzioni e le amministrazioni nel processo di composizione degli interessi, offrendo un apporto conoscitivo ai decisori che consente agli stessi di adempiere al meglio alla « scelta pubblica » e che la partecipazione di tali gruppi al sistema stesso

deve emergere per evitare che nell'« oscurità » si celino situazioni « patologiche ». L'indagine conoscitiva è stata affiancata da un tavolo di lavoro formato da professori ordinari di diritto pubblico e diritto pubblico comparato. Sulla base delle risultanze del suddetto lavoro, la rappresentanza di interessi è stata ricondotta da alcuni all'articolo 50 della Costituzione, in base al quale « Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità », considerando gli interessi quali « comuni necessità » che vengono portate all'attenzione delle istituzioni rappresentative per essere assunte e metabolizzate nei processi decisionali pubblici; è stato, inoltre, sostenuto come in presenza della crisi dei partiti politici, ossia dei tradizionali mediatori degli interessi della società civile presso le istituzioni pubbliche, la rappresentanza di interessi abbia assunto un'importanza maggiore. In questo contesto, la rappresentanza politica è vista come macrocategoria nella quale confluiscono sia la rappresentanza parlamentare che la rappresentanza di interessi, secondo una declinazione costituzionale della sovranità popolare *ex* articolo 1, comma secondo, della Costituzione e dell'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese *ex* articolo 3, comma secondo, della Costituzione. La Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 6 dicembre 2004, relativa proprio all'introduzione della partecipazione dei portatori di interesse nel processo di decisione pubblica, sia legislativa che amministrativa, della regione Emilia-Romagna, ha visto nella partecipazione dei portatori di interesse proprio lo strumento attraverso cui supplire alle eventuali carenze che la rappresentanza politica presenta in considerazione della crisi del sistema dei partiti. La rappresentanza politica raccoglierebbe le domande che vengono dagli elettori, mescolandole, per dare vita a un progetto politico nel quale l'uomo non è preso in considerazione per una sua semplice manifestazione, come frazione, ma è preso in considerazione come persona nella sua integrità costituzionale, come uomo economico, come uomo politico, come uomo

sociale, motivo per cui l'atto è imputabile a un soggetto terzo, che è appunto il Parlamento, e l'interesse che il rappresentante fa valere certamente non è l'interesse del rappresentato, ma è l'interesse della Nazione. Diversamente la rappresentanza di interessi sarebbe una sorta di rappresentanza negoziale: l'interesse rappresentato può non essere riferito a un individuo, ma anche a un gruppo di soggetti, tuttavia non assurge a dignità di interesse pubblico. Da qui la necessità di disegnare con una apposita regolamentazione la rappresentanza di interessi anche per valorizzare la rappresentanza politica e non per sostituirla. La necessità di una specifica disciplina è emersa in considerazione della frammentarietà dell'attuale disciplina sui gruppi di pressione e dell'assenza di una legge organica; anche la Corte costituzionale si è dotata, nel 2020, di una normativa che promuove la rappresentanza di interessi attraverso l'ammissione nel processo costituzionale delle opinioni degli *amici curiae*, avvertendo l'esigenza di una relativa disciplina anche in un procedimento diverso da quello legislativo parlamentare, che alla mediazione tra gli interessi è invece espressamente votato. Pur nella diversità delle forme di regolamentazione, in tutti i Paesi democratici, con l'eccezione dell'Italia, della Grecia e della Spagna, esistono norme puntuali che disciplinano la relazione tra interessi privati e soggetti pubblici, nella consapevolezza che i primi hanno il diritto di influenzare i secondi a condizione che sia assicurata la parità di accesso e la trasparenza del processo decisionale. A livello internazionale, alcuni Paesi hanno adottato normative specifiche per regolamentare la rappresentanza di interessi. Negli Stati Uniti, il *Lobbying Disclosure Act* del 1995 ha introdotto obblighi di registrazione e di trasparenza per i lobbisti, mentre l'Unione europea ha previsto un Registro per la trasparenza che disciplina le relazioni tra i portatori di interesse e le istituzioni comunitarie. Altri Paesi, come il Canada e la Francia, hanno sviluppato meccanismi di monitoraggio e controllo volti a garantire un equilibrio tra il diritto alla rappresentanza e la necessità di evitare indebite influenze sulle

decisioni pubbliche. Le analisi di diritto comparato evidenziano come nei sistemi in cui il Parlamento è « forte », nel senso che gioca un ruolo chiave nei processi politici, è presente una regolamentazione della rappresentanza parlamentare delle *lobbies*; all'opposto, al Parlamento « debole » corrispondono interessi meno trasparenti. L'attività di rappresentanza di interessi deve però essere svolta all'interno di un quadro regolatorio definito, che ponga l'accento sugli eguali diritti di ogni portatore di interessi e sulla piena trasparenza dei processi decisionali; in assenza di tale quadro si penalizza la qualità della politica e si contribuisce a demonizzare un'attività che è invece legittima, utile e parte integrante della democrazia. L'istituzionalizzazione della rappresentanza di interessi garantisce così, da un lato, l'accesso dei gruppi di interesse ai procedimenti decisionali e, dall'altro, rende trasparenti i rapporti tra le parti, divenendo uno dei maggiori indicatori della democraticità di un sistema politico, perché influisce positivamente sulla partecipazione alla formazione delle politiche pubbliche, sul pluralismo e sul bilanciamento di interessi diffusi, nonché sulla trasparenza delle politiche pubbliche. La rappresentanza di interessi, se correttamente canalizzata, configura pertanto uno strumento funzionale ad approfondire sul piano materiale i diversi ambiti oggetto dell'intervento politico-normativo e, quindi, la portata pratica e tecnica delle misure in corso di definizione. Il punto cruciale, al riguardo, sembra quello di individuare il punto di equilibrio tra la necessaria riservatezza che talora, in alcuni snodi particolarmente delicati del processo decisionale, deve caratterizzare il dialogo tra i decisori politici e l'altrettanto necessaria trasparenza che deve caratterizzare l'immissione degli interessi economico-privati o anche genericamente sociali nel processo decisionale pubblico. La necessità di una regolamentazione del settore presuppone anche l'individuazione di un soggetto istituzionale con funzioni di regolatore del sistema; in questo contesto il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva individua nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(CNEL) l'organismo che può svolgere al meglio questo ruolo, in coerenza con l'idea dei Costituenti, i quali immaginarono il CNEL stesso, anche, come sede di moderazione del conflitto sociale.

La presente proposta di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce la rappresentanza di interessi come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà e di integrità verso di esse e ne precisa le finalità.

L'articolo 2 definisce l'attività di rappresentanza di interessi e dei rappresentanti di interessi nonché individua la figura del portatore di interessi in qualunque soggetto che conferisce ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali, aventi ad oggetto l'attività di rappresentanza di interessi. Viene inoltre definita la figura del decisore pubblico, comprendendo i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province, i sindaci e i consiglieri delle città metropolitane e dei capoluoghi di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali, regionali e locali. Al comma 2 si prevede che, ad integrazione della legge, gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano i propri ordinamenti ai principi della legge.

L'articolo 3 individua le categorie escluse dall'applicazione della legge, che non sono tenute all'iscrizione o alle comunicazioni nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi di cui all'articolo 4, di seguito denominato « Registro ».

L'articolo 4 istituisce presso il CNEL il Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, stabilendone le cause di esclusione e di incompatibilità.

L'articolo 5 disciplina l'agenda degli incontri che il rappresentante di interessi aggiorna in una sezione del Registro, con cadenza settimanale, inserendo l'elenco degli incontri svolti nella settimana prece-

dente, il decisore pubblico incontrato, il luogo dell'incontro e l'argomento trattato, ivi compresi i soggetti partecipanti all'incontro.

Ai sensi dell'articolo 6, sulla base delle risultanze delle informazioni inserite nel Registro dal rappresentante di interessi, il CNEL comunica ai decisori pubblici l'avvenuto inoltro degli incontri che li riguardano. Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione, i decisori pubblici possono presentare al Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso il CNEL ai sensi dell'articolo 8 della legge, un'istanza di opposizione rispetto alle informazioni inviate dal rappresentante di interessi che gli stessi ritengono integralmente o parzialmente non veritiere. Nei successivi dieci giorni il Comitato di sorveglianza si esprime sull'opposizione. Nel periodo intercorrente tra l'invio delle informazioni da parte del rappresentante di interessi e il termine per l'opposizione, nonché nelle more della decisione del Comitato sull'eventuale opposizione, l'inserimento dell'informazione rimane sospesa. È in ogni caso facoltà del decisore pubblico proporre istanza di rimozione delle informazioni che lo riguardano perché integralmente o parzialmente non veritiere.

L'articolo 7 disciplina il codice deontologico, adottato dal Comitato di sorveglianza entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo, di cui è data pubblicità nel sito *internet* istituzionale del CNEL. Il comma 2 prevede gli obblighi del rappresentante di interessi in merito al codice deontologico medesimo.

L'articolo 8 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso il CNEL, definendone le funzioni. Il Comitato di sorveglianza è presieduto dal Presidente del CNEL e da nove membri di cui tre nominati dal Presidente stesso nell'ambito della dotazione dell'ente e sei estratti a sorte da un elenco di trenta soggetti, rinnovato ogni

due anni, composto per metà da professori ordinari di università in materie giuridiche e per metà da avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica tre anni e non sono immediatamente rinnovabili. Il funzionamento del Comitato di sorveglianza è disciplinato con regolamento del CNEL.

L'articolo 9 prevede i diritti degli iscritti nel Registro che svolgono l'attività in maniera professionale e no. Il comma 3 stabilisce che entro novanta giorni le amministrazioni competenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno seguito, con propri provvedimenti, a quanto previsto al comma 1.

L'articolo 10 elenca gli obblighi degli iscritti nel Registro. Al comma 1 si dispone il divieto dei rappresentanti di interesse di corrispondere ai decisori pubblici, a titolo di liberalità, somme di denaro o altre utilità economicamente rilevanti. I commi 2 e 3 prevedono che il rappresentante di interessi invii una relazione annuale al Comitato di sorveglianza relativa alle attività svolte nell'anno precedente, disponendone la pubblicazione nel Registro ai sensi del

comma 4. Ai sensi del comma 5, il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli già inseriti nella relazione.

L'articolo 11 concerne le sanzioni che possono essere irrogate dal Comitato di sorveglianza nei confronti dei rappresentanti di interessi che violano le disposizioni di cui alla presente legge. Il comma 6 prevede che le controversie in materia di sanzioni sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'articolo 12 prevede, infine, che le amministrazioni competenti provvedono a dare attuazione alla legge senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 dispone l'istituzione di un codice ATECO specifico per chi svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia. Il comma 4 dispone l'entrata in vigore della legge dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di pluralismo, di trasparenza e di valorizzazione delle competenze tecniche e persegue le seguenti finalità:

*a)* garantire la trasparenza dei processi decisionali;

*b)* assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

*c)* favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali;

*d)* consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli, ai fini di una migliore valutazione dell'impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* « attività di rappresentanza di interessi »: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, come definiti alla lettera *b)*, attraverso la

presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità nei loro confronti;

*b)* « rappresentanti di interessi »: i soggetti che svolgono un'attività di rappresentanza di interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

*c)* « portatori di interessi »: i soggetti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;

*d)* « decisori pubblici »: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province, i sindaci e i consiglieri delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali, regionali e locali;

*e)* « processi decisionali pubblici »: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

2. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

## Art. 3.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti ovvero instaurano contatti o collaborazioni con i decisori pubblici per attività di segreteria, legislativa o di comunicazione, ivi compreso il personale dei gruppi parlamentari;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) alle organizzazioni intergovernative, compresi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse;

e) alle pubbliche autorità di Stati stranieri, compresi i membri delle loro missioni diplomatiche e ambasciate, tranne che nel caso in cui tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici;

f) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

g) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata;

h) alle organizzazioni sindacali;

i) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

l) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

## Art. 4.

*(Istituzione del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi)*

1. È istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel Registro sono indicati i dati identificativi del rappresentante di interessi e del portatore di interessi.

4. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro qualora l'attività sia svolta professionalmente, in maniera continuativa e non meramente occasionale.

5. I rappresentanti di interessi non in possesso dei requisiti di cui al comma 4 possono comunque iscriversi volontariamente nel Registro.

6. Non possono iscriversi nel Registro:

*a)* i minori di anni diciotto;

*b)* i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, per la durata del loro mandato e per un anno dalla sua cessazione;

*c)* i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;

*d)* il personale che presta servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;

*e)* gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

*f)* i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico;

g) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia;

h) i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici e società partecipate previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell'incarico.

7. Il CNEL provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dal CNEL, mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti *internet* istituzionali degli enti o organismi cui appartengono i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge, all'interno della sezione « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### Art. 5.

##### *(Agenda degli incontri)*

1. Ciascun rappresentante di interessi aggiorna in una sezione del Registro di cui

all'articolo 4, con cadenza settimanale, l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro, dell'argomento trattato e degli eventuali altri soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 6.

*(Istanza di opposizione)*

1. Il CNEL comunica prontamente ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi, ai sensi dell'articolo 5, delle informazioni sugli incontri che li riguardano. Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione, i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8 un'istanza di opposizione all'inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere. Il Comitato di sorveglianza decide entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Dalla data dell'aggiornamento di cui all'articolo 5 fino ai cinque giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma nonché nelle more della decisione del Comitato nei casi di opposizione, la pubblicazione delle informazioni inserite nel Registro rimane sospesa.

2. Successivamente alla pubblicazione delle informazioni inserite nel Registro, i decisori pubblici possono comunque presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere.

Art. 7.

*(Codice deontologico)*

1. Il codice deontologico è adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato mede-

simo ed è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del CNEL.

2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.

#### Art. 8.

*(Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici)*

1. È istituito presso il CNEL il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, di seguito denominato « Comitato di sorveglianza ».

2. Il Comitato di sorveglianza è nominato dal presidente del CNEL, che svolge le funzioni di presidente, ed è composto da nove membri, di cui tre designati dal presidente stesso attingendo dalla dotazione dell'ente e sei estratti a sorte da un elenco di trenta soggetti, rinnovato ogni due anni, composto per metà da professori ordinari di università in materie giuridiche e per metà da avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato, in particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati in esso inseriti dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 10, comma 2, e ne cura la pubblicazione nel Registro;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere, segnalando eventuali criticità e formulando le necessità di adeguamento della legislazione vigente in

materia, anche tenuto conto delle osservazioni e delle proposte avanzate dai rappresentanti di interessi iscritti nel medesimo Registro;

d) vigila e raccoglie segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dal CNEL.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle loro funzioni, è vietato avere qualsiasi rapporto economico con i rappresentanti di interessi o con le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per tre anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile.

8. Il CNEL, con proprio regolamento, disciplina il funzionamento del Comitato di sorveglianza nonché le modalità e i termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.

#### Art. 9.

##### *(Diritti degli iscritti nel Registro)*

1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha diritto di:

a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, indagini, studi, ricerche, analisi e documenti nonché svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza anche non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione e acquisire documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro che svolgano l'attività in forma non professionale si applica unicamente il comma 1, lettera a), del presente articolo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

#### Art. 10.

##### *(Obblighi degli iscritti nel Registro)*

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nel Registro entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

#### Art. 11.

##### *(Sanzioni)*

1. Al rappresentante di interessi che violi le disposizioni della presente legge o gli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) la cancellazione dal Registro.

2. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 10, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

4. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 o 2 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione.

5. In caso di cancellazione dal Registro ai sensi del comma 1, lettera *d*), il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro stesso prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### Art. 12.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

